

P·AR·@
ARCHEOLOGICO
DEL COLOSSEO



CONVENZIONE

TRA

L'Istituto di Scienze dell'Atmosfera e del Clima (ISAC) del Consiglio Nazionale delle Ricerche, con sede presso l'Area della Ricerca CNR di Bologna, Via P. Gobetti n. 101, 40129 Bologna, e con domicilio fiscale presso il Consiglio Nazionale delle Ricerche in Roma - P.le Aldo Moro 7, C. F. 80054330586, P. IVA 02118311006, pec protocollo.isac@pec.cnr.it, qui di seguito denominato "CNR-ISAC", rappresentato per la firma del presente atto dalla Dott.ssa Maria Cristina Facchini, Direttore

E

PARCO ARCHEOLOGICO DEL COLOSSEO, con sede in Roma, piazza di Santa Maria Nova 53, Codice Fiscale 14490011005, pec mbac-pa-colosseo@mailcert.beniculturali.it in persona del legale rappresentante pro tempore, Dott.ssa Alfonsina Russo (di seguito anche "Parco")

PREMESSA

VISTO il Regolamento di Organizzazione e Funzionamento del CNR emanato con Provvedimento del Presidente nr. 14 Prot. 0012030 del 18/02/2019;

VISTO lo Statuto del Parco archeologico del Colosseo Prot. 2522 del 03.06.2019

CONSIDERATO che l'Istituto di Scienze dell'Atmosfera e del Clima (ISAC) ha quale scopo istituzionale quello di svolgere attività di ricerca, di valorizzazione e trasferimento tecnologico e di formazione nei seguenti settori scientifici e relativamente alle seguenti tematiche: Osservazioni del pianeta Terra; Struttura e composizione dell'atmosfera; Meteorologia e sue applicazioni; Variabilità, cambiamenti e predicibilità del clima;

CONSIDERATO che l'Istituto ISAC-CNR intende studiare nuove applicazioni e promuovere programmi di attività culturali e di ricerca nell'ambito dell'impatto ambientale sul Patrimonio e Paesaggio Culturale e della diagnostica e della valutazione dello stato di conservazione dei materiali impiegati nei Beni Culturali;

VISTO che il Parco archeologico del Colosseo comprende aree quali il Foro Romano, il Palatino, la Domus Aurea e il Colosseo, icona tra le più conosciute al mondo, simbolo di Roma antica, e si configura come un luogo unico e inconfondibile per l'archeologia, la storia, la cultura nazionale e internazionale;

CONSIDERATO che il Parco è un'Istituzione dotata di autonomia speciale, senza scopo di lucro, al servizio della società e del suo sviluppo. E' aperta al pubblico e compie ricerche che riguardano le testimonianze materiali e immateriali dell'umanità e del suo ambiente; le acquisisce, le conserva, le comunica e le espone a fini di studio, educazione e diletto. È dotato di un proprio statuto e può sottoscrivere, anche per fini di didattica, convenzioni con enti pubblici e istituti di studio e ricerca;

CONSIDERATO che l'interesse del Parco è rivolto al trasferimento e alla diffusione della conoscenza attraverso occasioni di studio, ricerca e approfondimento scientifico, eventi e manifestazioni, in attuazione degli artt. 118 e 119 del d. lgs n. 42/2004;

CONSIDERATO che il Parco può avvalersi di collaborazioni e sottoscrivere convenzioni con enti pubblici e privati nazionali e internazionali, attivi nell'ambito del patrimonio e delle attività culturali;

CONSIDERATO che le parti hanno un reciproco interesse ad addivenire a una collaborazione, finalizzata al raggiungimento di obiettivi comuni ed alla promozione delle proprie attività nei rispettivi campi di azione.

TUTTO CIO' PREMESSO

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

ART. 1

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale della presente intesa.

ART. 2

Con la presente convenzione le Parti si impegnano a collaborare per la realizzazione di attività di ricerca inerenti lo studio delle interazioni tra i materiali costituenti i manufatti di interesse archeologico ed il loro specifico ambiente di conservazione. In particolare, la collaborazione avrà come oggetto lo studio dell'impatto dei fattori ambientali sulla conservazione delle evidenze archeologiche, comprensive degli apparati decorativi, mirato alla pianificazione e alla implementazione delle strategie di gestione e riduzione dei rischi a cui i beni sono esposti, in un'ottica di conservazione preventiva.

Tali linee di ricerca ricoprono un'importanza scientifica strategica nel campo della conservazione e protezione del patrimonio culturale, costituendo questo un settore che necessita sempre di ulteriori approfondimenti, conoscenze e specializzazioni scientifiche.

E' intenzione condivisa la diffusione e la pubblicazione dei risultati dell'attività di ricerca e degli studi in oggetto, svolti in collaborazione dalle parti, su riviste nazionali e internazionali, in occasione di congressi, convegni, seminari o simili, secondo lo spirito della presente intesa.

ART. 3

Ogni attività prevista nella presente convenzione si esplicherà nel rispetto della normativa che disciplina il funzionamento del CNR-ISAC e del Parco.

ART. 4

Il presente Accordo di Collaborazione non è esclusivo. Ciascuna Parte è pertanto libera di condurre progetti e/o collaborazioni simili con altri soggetti. Le Parti sono contraenti indipendenti e non possono in alcun modo, rappresentare l'altra Parte o essere considerate responsabili per l'altra.

ART. 5

I responsabili designati dalle Parti per la gestione delle attività oggetto del presente accordo sono:

- a) per il CNR-ISAC: Dr.ssa Fernanda Prestileo; Dr.ssa Alessandra Bonazza
- b) per il Parco: Dr.ssa Federica Rinaldi; Dr.ssa Angelica Puija

Ciascuna Parte si riserva il diritto di sostituire lo stesso con altro responsabile, dandone tempestiva comunicazione alla controparte, qualora, nel corso dello svolgimento delle attività oggetto dell'accordo, uno o più dei responsabili indicati si trovi impossibilitato a svolgere l'attività richiesta.

ART. 6

Ciascuna parte si impegna ad accogliere, in qualità di ospite, il personale dipendente e/o collaboratore dell'altra, operante nelle attività inerenti al presente accordo. Il personale dipendente e/o collaboratore di una delle parti che eventualmente si dovesse recare presso le sedi dell'altra, per lo svolgimento delle citate attività, sarà tenuto a uniformarsi ai regolamenti disciplinari, di sicurezza e di protezione sanitaria vigenti presso la parte ospitante nonché alle regole che ne disciplinano l'accesso anche con riguardo al D.Lgs. n. 81/2008. Allo scopo di dare attuazione a quanto previsto dal Testo Unico sulla sicurezza sul lavoro, di cui al D. lgs. 9.4.2008, n. 81 e ss.mm.ii., si stabilisce che i datori di lavoro delle parti si debbano coordinare in riferimento alla valutazione dei rischi, alla sorveglianza sanitaria, alla formazione per i rischi specifici, alla dotazione dei DPI, alle misure di prevenzione e protezione da adottare e ad ogni aspetto previsto dal Testo Unico, relativamente a tutto il personale coinvolto.

ART. 7

Ciascuna delle Parti provvederà alle coperture assicurative di Legge per il proprio personale chiamato a frequentare le sedi di esecuzione delle attività previste dalla presente Convenzione. Il CNR-ISAC è sollevato da ogni responsabilità per qualsiasi evento dannoso che possa accadere al personale del Parco e ai suoi collaboratori esterni durante la permanenza presso i suoi locali o presso impianti, cantieri e/o strutture inerenti e referenti lo svolgimento della prestazione salvo dolo o colpa grave. Il Parco esonera o comunque tiene indenne il CNR-ISAC da qualsiasi impegno e responsabilità che, a qualsiasi titolo, possa derivare nei confronti di terzi dalle attività inerenti alla prestazione oggetto della Convenzione e/o durante la permanenza presso i locali del CNR-ISAC da parte del proprio personale dipendente, esterni o professionisti dallo stesso incaricati. Il Parco, da parte sua, è sollevato da ogni responsabilità per qualsiasi evento dannoso che possa accadere al personale del CNR-ISAC o ai suoi collaboratori esterni o professionisti dalla stessa incaricati durante la permanenza presso i suoi locali o presso impianti, cantieri e/o strutture inerenti e referenti lo svolgimento della prestazione salvo dolo o colpa grave. Il CNR-ISAC esonera o comunque ritiene indenne il Parco da qualsiasi impegno e responsabilità che, a qualsiasi titolo, possa ad essa derivare nei confronti di terzi dalle attività inerenti alla prestazione oggetto della convenzione e/o durante la permanenza presso i locali del Parco, del proprio personale dipendente, esterni o professionisti. Ciascuna Parte è esonerata da ogni responsabilità derivante dai rapporti di lavoro che venissero instaurati dall'altra nell'ambito delle attività di cui alla presente convenzione.

ART. 8

Le Parti si danno atto dell'esigenza di tutelare e promuovere l'immagine dell'iniziativa comune e quella di ciascuna di essa. In particolare, il logo del CNR-ISAC e quello del Parco potranno essere utilizzati nell'ambito delle attività comuni oggetto della presente convenzione. L'utilizzazione del logo del CNR-ISAC del Parco, straordinaria o estranea all'azione istituzionale, corrispondente all'oggetto di cui all'art. 2 del presente atto, richiederà il consenso della Parte interessata.

ART. 9

I risultati della ricerca e degli studi svolti in collaborazione secondo lo spirito della presente intesa avranno carattere riservato e potranno essere divulgati e utilizzati da ciascuna Parte, in tutto o in parte, solamente previo assenso dell'altra Parte, con precisa menzione della collaborazione oggetto della presente intesa. Qualora il CNR-ISAC e/o il Parco intendano pubblicare su riviste nazionali e internazionali i risultati delle ricerche in oggetto o esporli o farne uso in occasione di congressi, convegni, seminari o simili, concorderanno i termini e i modi delle pubblicazioni e, comunque,

saranno tenute a citare l'intesa nell'ambito della quale è stato svolto il lavoro di ricerca. È consentito a ciascuna delle Parti di utilizzare, esclusivamente per uso interno, documenti, elaborati, cognizioni e quant'altro scaturisca dalle attività oggetto del presente accordo.

ART. 10

I diritti patrimoniali sulle cognizioni, le invenzioni, i prototipi, il software, le metodiche, le procedure, i data base e ogni altro prodotto d'ingegno risultanti dal lavoro di ricerca comune appartengono alle Parti in rapporto al contributo inventivo-creativo apportato dalle stesse e ai costi sostenuti per realizzarli, salvi i diritti morali di coloro i quali hanno svolto l'attività di ricerca. L'eventuale tutela dei risultati conseguiti congiuntamente sarà effettuata sulla base della normativa vigente in materia. La disciplina dei rapporti fra le Parti in relazione alla registrazione dei titoli, alla loro gestione, all'utilizzo e allo sfruttamento patrimoniale saranno oggetto di separato accordo tra le Parti. Nel caso in cui le Parti intendano tutelare un risultato congiunto, le eventuali pubblicazioni saranno ritardate per il tempo necessario al conseguimento della protezione dei risultati.

ART. 11

Le Parti dichiarano di essere edotte in merito agli obblighi riguardanti i doveri minimi di diligenza, lealtà, imparzialità e buona condotta che i propri dipendenti sono tenuti ad osservare nel rispetto del DPR aprile 2013, n. 62 (Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165) e che il presente atto sarà risolto di diritto nel caso di violazione degli obblighi di cui al citato decreto legislativo.

ART. 12

Il trattamento dei dati personali forniti dai soggetti interessati in relazione alle attività previste nella presente convenzione avviene nel rispetto delle disposizioni del Regolamento UE 679/2016 (General Data Protection Regulation, di seguito GDPR). Titolari del trattamento sono le Parti come in epigrafe indicate e domiciliate. Il trattamento dei dati personali sarà effettuato con modalità cartacea e/o informatizzata da parte di personale delle Parti autorizzato al trattamento dei dati in relazione ai compiti e alle mansioni assegnate e nel rispetto dei principi di liceità, correttezza, trasparenza, adeguatezza, pertinenza e necessità. I dati saranno conservati per il periodo necessario alla realizzazione del presente Accordo e comunque sino all'espletamento degli adempimenti di legge connessi.

ART. 13

L'accordo non comporta oneri finanziari per i contraenti. Ogni parte provvederà a supportare economicamente le attività di propria competenza. Tuttavia, ove e quando possibile, le parti potranno reciprocamente fornire supporto logistico al personale dell'altra parte impegnato nella realizzazione della presente Convenzione. Potranno altresì essere previsti accordi onerosi per lo svolgimento di specifiche attività di comune interesse delle parti.

ART. 14

Le parti riconoscono il carattere riservato di qualsiasi informazione confidenziale scambiata in esecuzione del presente accordo e conseguentemente si impegnano a non rivelare a terzi, né in tutto né in parte, direttamente o indirettamente, in qualsivoglia forma, qualsiasi informazione confidenziale trasmessa loro dall'altra parte e a non utilizzare né in tutto né in parte, direttamente o indirettamente, qualsiasi informazione confidenziale trasmessa loro dall'altra parte per fini diversi da quanto previsto dal presente accordo. In ogni caso, le informazioni confidenziali non potranno essere divulgate a terzi senza il preventivo consenso scritto della parte che le ha rivelate.

ART. 15

La presente convenzione ha la durata di 3 anni dalla data della stipula ed è escluso il rinnovo tacito. Il rinnovo della convenzione, per un periodo di pari durata, può essere chiesto per iscritto entro tre mesi dalla scadenza da una delle due parti e per avere effetto deve essere accettato per iscritto dall'altra parte entro 60 giorni dalla data della suddetta richiesta.

ART. 16

Qualora nel corso del triennio venissero a modificarsi i presupposti per i quali si è provveduto alla stipula della presente Convenzione o si ritenesse opportuno rivedere la stessa, le parti procederanno di comune accordo e le eventuali modifiche da apportare dovranno rivestire la forma scritta. Le parti hanno facoltà di recedere unilateralmente dalla presente Convenzione ovvero di scioglierla consensualmente; il recesso deve essere esercitato mediante comunicazione scritta da notificare a mezzo Posta Elettronica Certificata (P.E.C.) o con raccomandata A.R. Il recesso ha effetto decorsi tre mesi dalla data di notifica dello stesso. Il recesso unilaterale o lo scioglimento hanno effetto per l'avvenire e non incidono sulla parte di attività già eseguita. In caso di recesso unilaterale o di scioglimento le parti dovranno portare a conclusione le attività in corso discendenti dal presente accordo e dagli eventuali accordi attuativi fino a quel momento stipulati.

ART. 17

Le parti concordano di definire in via amichevole qualsiasi controversia dovesse insorgere dall'interpretazione e dall'applicazione del presente accordo. Le parti convengono che, non perfezionata tale amichevole composizione, ogni controversia in materia di diritti ed obblighi, interpretazione e applicazione dell'accordo medesimo sarà rimessa alla competenza dell'autorità giudiziaria e che sarà competente in via esclusiva competente in via esclusiva il foro di Roma.

ART. 18

Per quanto non espressamente previsto nel presente atto le Parti fanno riferimento alla vigente normativa in materia ed in particolare alla normativa civilistica che disciplina le obbligazioni e contratti.

ART. 19

Il presente atto è firmato digitalmente, in unico originale, ex art. 24, commi 1 e 2 del Codice dell'amministrazione digitale – Decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82. È soggetto a registrazione solo in caso d'uso, ai sensi dell'art.5 del DPR 131/1986 n° 131 e ss.mm, ed i relativi oneri sono a carico della parte o delle parti interessate.

Le spese di bollo sono a carico del CNR che assolverà l'imposta in modo virtuale ex art. 15 del D.P.R. 642 del 1972 autorizzazione n° 112274 rilasciata in data 20 luglio 2018.

Per il CNR - ISAC

Il Direttore

Per il PARCO ARCHEOLOGICO

DEL COLOSSEO

Il Direttore